

Raffica di istruzioni operative dal ministero dell'ambiente per le imprese tenute al Sistri

Due vie per tracciare i rifiuti

Invio online dei dati contestuale o successivo alla raccolta

Pagina a cura
di CINZIA DE STEFANIS

Doppio binario procedurale per il Sistri. La tracciabilità dei rifiuti si potrà realizzare attraverso una procedura che prevede l'utilizzo contestuale dei dispositivi elettronici Usb oppure successivo. In sostanza, i dati potranno essere inviati contestualmente alla tracciatura dei rifiuti o anche in seconda battuta. Le due procedure possono essere utilizzate entrambe in funzione delle esigenze operative dei soggetti coinvolti nella movimentazione. È possibile adottarle anche in modalità mista. Pertanto la procedura adottata per la presa in carico dei rifiuti e per la consegna degli stessi possono differire senza alcun problema. Nella procedura con utilizzo non contestuale dei dispositivi Usb le operazioni di presa in carico e consegna dei rifiuti vengono svolte dal conducente attraverso la sola annotazione di data e ora sulla copia cartacea della scheda Sistri e senza dunque inserire il dispositivo Usb del veicolo nel pc del produttore e/o del destinatario. Queste sono le due risposte fornite dal Ministero dell'ambiente con la *Faq* n. 109 e la *Faq* n. 107 datate 21 novembre 2013 alle domande in merito alle procedure operative per la tracciabilità dei rifiuti. Ma il ministero formula altre risposte (con 15 ulteriori *Faq*) che di seguito tracciamo. Non appena riscontrato il malfunzionamento del dispositivo Usb del veicolo occorre contattare il

contact center sistri per attivare le opportune procedure volte alla risoluzione del problema. In caso di malfunzionamento del dispositivo Usb, la compilazione della scheda Sistri (aree produttore e trasportatore) viene comunque effettuata dal trasportatore oppure, in caso di sua indisponibilità, dal gestore. La movimentazione del rifiuto viene eseguita normalmente con le copie cartacee della scheda sistri sulle quali viene annotato che il dispositivo Usb del veicolo non è funzionante e che dunque non sono state effettuate la sincronizzazione e gli inse-



ri-
menti nella black box. L'inserimento del dispositivo Usb del veicolo nella black box deve essere effettuato, a prescindere dal numero di prese in carico e di consegne di rifiuti previsti nella giornata, una prima volta all'avvio del trasporto, dopo aver dunque effettuato la presa in carico dei rifiuti presso il produttore e, una seconda volta, successivamente alla consegna al destinatario. In presenza di più viaggi nella stessa giornata lavorativa, l'inserimento del dispositivo Usb del veicolo

nella black box deve essere effettuato solamente dopo la prima presa in carico presso il primo produttore e successivamente all'ultima consegna presso l'ultimo impianto. Per la movimentazione dei rifiuti devono essere prodotte due copie cartacee della scheda sistri e comunque in un numero pari a quello dei soggetti coinvolti nella movimentazione (es. presenza di più trasportatori). La stampa delle schede sistri in bianco si effettua accedendo al sistri con il dispositivo Usb, selezionando nella homepage utente «moduli in bianco per schede sistri» e digitando il numero di moduli desiderati ognuno dei quali riporterà un proprio numero identificativo. La riconciliazione della scheda sistri in bianco si effettua accedendo al Sistri con il dispositivo Usb, selezionando nella homepage utente «moduli in bianco per schede Sistri» e digitando il numero identificativo, della scheda Sistri in bianco che si intende riconciliare, nell'apposita sezione della schermata relativa a tale operazione. Il destinatario è tenuto ad effettuare la registrazione cronologica di carico per il rifiuto accettato entro 2 giorni lavorativi pertanto anche la compilazione e firma della sezione della scheda sistri di propria competenza deve effettuarsi entro tali termini.

IO
ONLINE

Le 17 risposte a
quesiti sul Sistri
sul sito www.italia-oggi.it/documenti

ALIMENTARI, IL MISE RISPONDE

LA QUALIFICA DI ESPERTO CASEARIO NON È UN REQUISITO VALIDO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Il dlgs n. 59 del 2010 all'art. 71, comma 6, lettera c), richiede il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea anche triennale o di altra scuola a indirizzo professionale almeno triennale. Di conseguenza un titolo di studio biennale non è contemplato tra quelli sopra elencati. Inoltre la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo. Su questa base infatti va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e la preparazione e manipolazione dei medesimi. Questo è quanto espresso dal ministero dello sviluppo economico con la risoluzione del 7 novembre 2013 n. 181476

SI AL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI per il titolare di un'impresa commerciale, per il quale i contributi previdenziali risultano in parte già versati e in parte in corso di pagamento con la rateizzazione già concessa. L'opera prestata ai fini del riconoscimento della qualifica professionale deve essere comprovata dall'iscrizione all'istituto di previdenza sociale. Tale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative posto dal legislatore scaturisce dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale esistenza dell'attività lavorativa soprattutto nel caso di particolari tipologie di collaborazioni. Questo è quanto si legge nella risoluzione del 15 ottobre 2013 n. 168265 del ministero dello sviluppo economico - dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione.

SI ALLA POSSIBILITÀ, PER UNA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE CHE GESTISCE UNA SALA GIOCHI CON UN BAR ALL'INTERNO, DI DARE IN AFFITTO LA SOLA GESTIONE DEL BAR. Se nulla osta che le due attività siano gestite nei medesimi locali da soggetti diversi deve comunque sottolinearsi che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto accessoria e servente l'attività principale di sala da gioco non possiede una natura gestionale completamente autonoma. Questo quanto contenuto nella risoluzione del ministero dello sviluppo economico del 23 settembre 2013 n. 153353. L'art. 5, comma 1, lett. c) della legge 25 agosto 1991 n. 287 prevede espressamente che nelle sale giochi sia possibile l'esercizio congiunto di una sala gioco con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.